



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
N. 361 DI DATA 12 OTTOBRE 2015**

OGGETTO:

L.P. 28 aprile 1997, n. 9. - d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg.

**Infrastruttura di Stazione Radio Base per reti di comunicazioni elettroniche mobili
LTE/UMTS e ponte radio, nel Comune di Bieno - p.f. 1737/1 C.C. Bieno (TN216
BIENO) - Wind Telecomunicazioni S.p.a.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Vista la richiesta pervenuta in data 7/7/2015, da parte della società Wind Telecomunicazioni S.p.a. - Network Operations North East con sede a Marghera (VE) in Via Brunacci 36, tesa ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di infrastruttura di Stazione Radio Base per reti di comunicazioni elettroniche mobili LTE/UMTS e ponte radio, sita nel Comune di Bieno in Via Castello presso campo a prato nei pressi del deposito di legname, p.f. 1737/1 C.C. Bieno, (TN216 BIENO);

vista la relazione tecnica e gli elaborati di progetto allegati alla richiesta sopra citata;

verificato che, dalle analisi effettuate, l'impianto rispetta i limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità previsti dalle normative vigenti (Legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 e D.P.C.M. 8 luglio 2003);

preso atto del verbale n. 17 di repertorio di data 22 settembre 2015, relativo alla Conferenza di Servizi di cui all'art. 6 bis del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. in cui è stato discusso il citato progetto;

preso atto che, nell'ambito della Conferenza di Servizi, sono stati acquisiti i pareri positivi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, della struttura competente in materia di comunicazioni, dell'Ispettorato territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico, per gli aspetti di rispettiva competenza;

verificato che l'intervento ricade in area soggetta a tutela paesaggistico-ambientale e che pertanto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, che deve essere rilasciata dal rappresentante della struttura provinciale competente nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 6 bis del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg.;

preso atto che, nella seduta del 22 settembre 2015, il rappresentante del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, considerato che l'intervento consiste nella costruzione di un nuovo impianto per la telefonia mobile, costituito da un palo metallico avente un'altezza di circa 23 m e dalla relativa apparecchiatura accessoria, ha negato il proprio atto di assenso al fine di garantire la dovuta salvaguardia paesaggistico-ambientale del contesto territoriale, adducendo i seguenti motivi: *“La struttura risulta posizionata sul ciglio del crinale che scende verso la strada provinciale, all'interno di un contesto rurale caratterizzato dalla presenza di radure contornate da lembi di bosco ceduo.*

Trattasi di un contesto aperto, altamente esposto alle visuali lontane, nel quale la struttura di progetto andrebbe a stagliarsi in maniera inequivocabile, configurandosi come elemento di stridore paesaggistico e di degrado figurativo dei luoghi e questo anche in virtù delle opere accessorie che andranno a corredare la nuova stazione telefonica (piazzola con basamento in calcestruzzo, apparecchiature di trasmissione, recinzione, ecc);

rilevato che l'art. 6 bis, comma 10, del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg., stabilisce che in caso di mancato assenso da parte del soggetto competente ad esprimere l'autorizzazione paesaggistica, il procedimento si conclude con un provvedimento di diniego;

visto che con comunicazione di data 30/9/2015 protocollo n. 498461, sono stati inviati alla società Wind Telecomunicazioni S.p.a i motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza;

considerato che la società Wind Telecomunicazioni S.p.a, decorso il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, non ha presentato osservazioni per iscritto;

visto il d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. (disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz);

vista la legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione);


vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1566 del 20 febbraio 1998, modificata con deliberazione n. 1266 del 25 maggio 2001 e infine sostituita dalla deliberazione n. 2482 di data 11 ottobre 2002;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 447 del 28 febbraio 2003;

determina

- di non autorizzare, ai sensi degli artt. 6 e 6 bis del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg., per i motivi esposti in premessa, la realizzazione di un'infrastruttura di Stazione Radio Base per reti di comunicazioni elettroniche mobili LTE/UMTS e ponte radio sulla p.f. 1737/1 C.C. Bieno (TN216 BIENO), proposta dalla società Wind Telecomunicazioni S.P.A. - Network Operations North East con sede a Marghera (VE) in Via Brunacci 36.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla competente autorità giudiziaria.



IL DIRIGENTE
- ing. Giancarlo Anderle -